



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari

AREA SOCIO CULTURALE

CAPITOLATO SPECIALE

PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZI INTEGRATIVI SITA IN OLMEDO, VIA PASCOLI. ANNI EDUCATIVI 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018). CIG N. 6362955C90 GARA N. 6137800

Premesso che

- L’Amministrazione Comunale di Olmedo intende concedere a terzi la organizzazione, la gestione e l’amministrazione del servizio asilo nido comunale mediante concessione dei locali siti in Via Pascoli, in esecuzione delle decisioni assunte con Delibera di G.C. n. 61 del 04.08.2015;
- la gestione dello stesso dovrà avvenire nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente e da eventuali disposizioni nazionali, regionali, comunitarie o comunali che potrebbero essere emanate anche successivamente in materia. Nella struttura potranno realizzarsi attività collaterali e/o integrative di socializzazione rivolte all’infanzia e alla famiglia;
- l’asilo nido è inteso come servizio socio-educativo volto a favorire la crescita e lo sviluppo dei bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi a supporto della famiglia nei suoi compiti di educazione e cura del bambino. Il nido si connota come luogo di informazione, formazione e confronto per operatori e genitori al fine di rafforzare il livello di consapevolezza familiare, professionale e sociale sull’esperienza educativa. Si pone pertanto come obiettivo quello di predisporre un ambiente sereno e idoneo a favorire ed incentivare la socializzazione, la crescita emotiva e cognitiva del bambino nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo, in continuità con tutte le istituzioni interagenti sul territorio a supporto dell’azione educativa della famiglia.

Art. 1

FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

La concessione è finalizzata alla organizzazione, gestione ed amministrazione del servizio di Asilo Nido comunale nei locali siti in Olmedo – Via Pascoli - nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio, definiti dalla normativa regionale, dalle leggi di settore vigenti e future, dal presente capitolato e dal progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara.

Il Concessionario dovrà garantire per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, il personale e le forniture necessarie al completo ed efficace funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria dello stabile, la gestione amministrativa in ordine all'introito, a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori.

La struttura potrà ospitare anche altre tipologie di servizi per l'infanzia e la famiglia, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli ambienti, nonché la organizzazione delle rispettive attività, secondo una scansione oraria programmata, dovranno garantire la



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari

AREA SOCIO CULTURALE

funzionalità dei diversi servizi e il rispetto della normativa vigente in materia. I servizi aggiuntivi e integrativi potranno essere previsti e attuati nei tempi di sospensione dell'attività regolare prevista per il servizio di asilo nido e/o senza intralciare il regolare espletamento della stessa.

Art. 2

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda la gestione dell'asilo nido sito in Via Pascoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale, con una ricettività complessiva pari a n° 35 posti bambini/bambine di età compresa tra i tre e i trentasei mesi (di cui n. 10 neonati e n. 25 divezzi), nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalle leggi di settore, dalla normativa regionale vigente e da eventuali disposizioni che potrebbero essere emanate in materia.

La presente procedura viene espletata secondo le disposizioni **dell'art. 30 del D.Lgs. n.163/2006**, in quanto trattasi di affidamento della gestione in regime di concessione del Servizio Nido d'Infanzia comunale, secondo quanto stabilito nel presente capitolato speciale d'appalto, impegnando l'aggiudicatario ad eseguire quanto in questi riportato, nonché a quanto previsto da norme e regolamenti anche se non espressamente citati ma disciplinanti il servizio e la materia.

Per la gestione delle attività inerenti la concessione l'Ente mette a disposizione del Concessionario i locali necessari, ubicati in via Pascoli, conformi ai requisiti strutturali previsti dalla normativa regionale.

Il Concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione concedente, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa e sociale dell'asilo nido.

In linea generale dovranno essere assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) concorso con le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa;
- b) cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- c) stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

Art. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di tre anni educativi con decorrenza dalla firma del contratto di concessione.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta. L'Amministrazione comunale ha facoltà di prorogare al medesimo concessionario il servizio, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di concessione.

Al termine del rapporto contrattuale il Concessionario si obbliga alla restituzione della struttura e degli arredi/attrezzature come da inventario.



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari
AREA SOCIO CULTURALE

Gli eventuali danni causati all'immobile, arredi, attrezzature e suppellettili annesse, ad esclusione di quelli causati dall'usura, saranno a carico del Concessionario se la responsabilità dell'accaduto è addebitabile allo stesso per incuria o colpa grave dei suoi operatori.

Art. 4

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il quadro prestazionale minimo, pertanto oggetto di miglioramento ed integrazione in fase di proposta di concessione da parte del concorrente Concessionario, è la gestione delle attività di seguito indicate:

- servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino;
- servizio di igiene del bambino;
- servizio mensa con preparazione e somministrazione di pasti (**tale servizio dovrà prevedere la preparazione dei pasti fuori dai locali del nido, non provvisto di locali cucina**);
- tempo riposo in spazi adeguatamente attrezzati;
- svolgimento del progetto educativo e organizzativo che prevede attività educative e attività ludico-espressive;
- attività ricreative di grandi gruppi;
- elaborazione di un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la sezione;
- gestione amministrativa e riscossione delle tariffe mensili, secondo quanto presentato in sede di gara;
- altre eventuali attività/servizi integrativi realizzabili in modo autonomo dal Concessionario sempre rivolte alla prima infanzia e alla famiglia (a titolo meramente esemplificativo: orario prolungato, aperture periodi festivi, spazio bimbi, ludoteca, feste di compleanno, incontri tematici, ecc.);

Art. 5

ISCRIZIONI

Le domande di iscrizione al nido verranno raccolte dal Concessionario, che provvederà alla formazione della graduatoria di ammissione e a trasmetterle al Responsabile dell'Area Socio Culturale.

Tutte le competenze contabili e gestionali sono di pertinenza del Concessionario.

A tal fine l'Amministrazione, successivamente alla aggiudicazione al concessionario, provvederà ad approvare un regolamento inerente le norme per il funzionamento del nido. Sarà invece onere del concessionario provvedere, entro 30gg dall'aggiudicazione, ad elaborare e presentare alla Amministrazione il regolamento interno del Nido.

Art. 6

ALTRE TIPOLOGIE DI SERVIZI AGGIUNTIVI/MIGLIORATIVI NELLA FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari
AREA SOCIO CULTURALE

È facoltà del concessionario e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie d'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia e la famiglia nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa vigente (nazionale e regionale).

I servizi nella fattispecie e a titolo esemplificativo possono essere:

- servizio di nido estivo, da attuarsi durante il mese di agosto;
- servizio post- nido, cioè prolungamento dell'orario pomeridiano;
- altri eventuali servizi da programmare ed effettuare nei tempi di sospensione dell'attività ordinaria di Nido (a titolo esemplificativo Spazio Bambini, Ludoteca, Organizzazione feste di compleanno o ricorrenze specifiche, ecc). I servizi integrativi dovranno essere in ogni caso rivolti all'infanzia e alla famiglia ed avere una valenza di socializzazione e integrazione.

I servizi aggiuntivi, di cui sopra, potranno essere previsti e attuati nei tempi di sospensione dell'attività regolare prevista per il servizio di asilo nido.

La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi, a totale carico dell'utenza, verrà riscossa direttamente dal concessionario. Le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale. Il Concessionario comunicherà all'Amministrazione il numero e gli elenchi degli iscritti agli eventuali servizi aggiuntivi organizzati.

Per lo svolgimento delle attività, il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto attiene il servizio di asilo nido comunale.

Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale ulteriori, necessari per la corretta erogazione di eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico del concessionario.

Art.7

VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto della concessione è pari a € 304.885,00. Detto valore è determinato dal prodotto di n. 3 anni educativi di durata dalla concessione per la retta mensile per bambino pari a € 281,00, calcolata sulla media delle tariffe applicate al servizio nido di infanzia in seguito ad apposita indagine effettuata in merito e ipotizzando un servizio aperto nella fascia oraria 7.30-16.30 dal Lunedì al Venerdì per 11 mesi all'anno in favore di n. 35 bambini/e (9 mesi nel primo anno educativo – avvio concessione presumibile dal 1 novembre 2015). Si dà atto che non sussistono rischi di interferenza e che, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione di apposito D.U.V.R.I. ai sensi dell'art.26 D.Lgs. n.81/2008.

Art.8

CANONE CONCESSORIO

Per l'affidamento in concessione della struttura predetta è dovuto un canone concessorio fisso per anno educativo, quantificato in € **4.800,00** (Euro quattromilaottocento) **a decorrere dal secondo anno educativo**, al fine di agevolare la Ditta concessionaria nella fase di avvio del Servizio e contenere in questo modo i costi, e permettere la proposta di una retta mensile più agevole per le famiglie.



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari
AREA SOCIO CULTURALE

Si dà atto che, salvo diversa interpretazione ministeriale o disposizione di legge futura, il canone concessorio non è soggetto ad IVA in quanto relativo a concessione su beni del patrimonio indisponibile del Comune ma sarà assoggettato ad imposta di registro secondo quanto previsto dalla tariffa, Parte I, allegata al DPR n°131/1986 e s.m.i.

Art. 9

FORME DI FINANZIAMENTO

Il contratto è finanziato mediante **riscossione diretta del Concessionario dall'utenza**.

Il rapporto di concessione di servizi di cui all'Art. 30 del DLgs 163/2006 prevede che l'importo per l'attività di gestione di un servizio consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto il Concessionario provvederà a richiedere la retta e le quote mensili accessorie fisse e variabili, direttamente dagli utenti mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico.

Per l'Amministrazione comunale dovrà essere possibile, in qualsiasi momento, prendere visione di tutta la documentazione, anche cartacea, predisposta al riguardo.

Con i suddetti corrispettivi, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata del contratto.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.

Art. 10

REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA GARA

I soggetti partecipanti alla presente gara sono quelli di cui all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli art. 36 e 37 del suddetto Decreto.

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola\R.T.\Consorzio) dovrà soddisfare le seguenti condizioni:

1. Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale

a. iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto della presente concessione nel registro delle imprese o in un analogo registro dello stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

b. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii;

c. iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti (in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, i requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o raggruppande, ovvero dal consorzio e dalla consorziata in nome e per conto della quale il consorzio concorre).

2. Requisiti di ordine speciale – capacità economica finanziaria e tecnica professionale



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari
AREA SOCIO CULTURALE

- a. aver realizzato complessivamente nel triennio precedente quello della concessione, per gli esercizi finanziari relativi agli anni 2012 – 2013 – 2014, al netto di IVA, un fatturato globale di impresa per un importo non inferiore a € **500.000,00** al netto dell'IVA. (per contratti pluriennali andrà computata la sola quota parte fatturata nel predetto triennio);
- b. aver realizzato complessivamente nel triennio precedente quello dell'affidamento, ossia per gli esercizi finanziari relativi agli anni 2012 – 2013 – 2014, al netto di IVA, un **fatturato relativo alle attività specifiche** oggetto della concessione, per un importo non inferiore a complessivi € **300.000,00** al netto dell'I.V.A., resi a committenti pubblici e/o privati, ottenibile dalla somma dei tre valori annuali;
- c. avere maturato negli ultimi tre anni (2012/2013/2014) una esperienza lavorativa, anche non continuativa, in servizi identici a quello oggetto del presente bando, con valutazione positiva da parte del Committente, sia esso soggetto pubblico e/o privato;
- d. presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio, in conformità con la normativa regionale vigente;
- e. attuazione nei confronti dei dipendenti e dei soci di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data di offerta alla categoria e alla località in cui si svolge il servizio.

In caso di R.T.I. o di consorzio di imprese che non intende svolgere direttamente il servizio e per i soggetti indicati al c. 1 art. 34 del D. Lgs. 163/2006, lettere d) e) f) ed f-bis) :

1. i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio;
2. i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio;
3. il requisito di capacità economica e finanziaria potrà essere dimostrato cumulando i fatturati delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento o Consorzio. Resta fermo che l'eventuale impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
4. il requisito di capacità tecnica e professionale lett. a) deve essere posseduto da almeno una delle ditte del raggruppamento. Resta fermo che l'eventuale impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Per i soggetti individuati all'art. 276 del D.P.R. 207/2010, ai soli fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, le prestazioni di servizi eseguite dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
5. ai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) – c) D. Lgs. 163/2006 si applica il disposto di cui all'art. 35 del D.Lgs. 163/2006.

I partecipanti avranno l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile per tutto il periodo di valenza della concessione.



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari
AREA SOCIO CULTURALE

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità di natura giuridica, economico-finanziaria e tecnica di cui al presente articolo.

Nel caso di mancato possesso dei predetti requisiti la commissione di gara non dovrà ammettere la Ditta partecipante alla successiva fase di valutazione dell'offerta tecnica.

E' ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari di concorrenti con le modalità di cui all'art. 37 del D.lgs. n.167/2006 ovvero di imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE alle condizioni previste dall'art. 47 del medesimo D.lgs.

Tutti i candidati, sia in forma singola che associata devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al presente articolo.

E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale .

Art. 11 AVVALIMENTO

E' ammesso l'Istituto dell'avvalimento.

Art. 12 SCELTA DEL CONCESSIONARIO

La scelta del Concessionario sarà effettuata secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 83 D.Lgs 163/2006 e s.s.m.i., sulla base dei criteri e parametri di valutazione e relativi punteggi, meglio specificati nel bando di gara.

Art. 13 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di nido dovrà essere attivo presumibilmente dal periodo 1 Settembre – 31 luglio dal lunedì al venerdì, con possibilità di sospensione nel periodo natalizio e pasquale. Per il primo anno educativo si presume un avvio del Servizio a decorrere dal 1 novembre 2015.

La retta mensile proposta in sede di gara è quella per la frequenza del bambino al tempo normale nella fascia oraria 7.30 – 16.30, dal Lunedì al Venerdì.

Potranno essere previste fruizioni parziali o prolungate, nonché l'apertura del servizio al territorio per attività a carattere formativo e aggregativo, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e realizzare altre attività complementari, integrative e/o collaterali di socializzazione rivolte all'infanzia e alla famiglia nel rispetto della normativa vigente.



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari
AREA SOCIO CULTURALE

Il contratto di concessione consentirà inoltre al Concessionario la possibilità di offrire, quali servizi integrativi, il prolungamento dell'orario di apertura e l'erogazione del servizio anche in periodi di chiusura, come il Sabato. In caso di orario di apertura protratto nel pomeriggio, ai bambini fruitori del servizio dovrà essere garantita, oltre al pasto, una merenda.

L'asilo nido dovrà essere articolato in sezioni, dove la suddivisione dei gruppi rispetti criteri di stabilità, continuità, prevedibilità, per un complessivo numero di 35 bambini/e di cui n. 10 neonati e n. 25 divezzi.

E' necessario che i servizi aggiuntivi a quello di asilo nido, eventualmente inseriti e previsti dal Concessionario nella proposta progettuale, siano coerenti con i requisiti previsti dalla normativa regionale quanto all'età, al numero di destinatari, agli ambienti, alle organizzazioni delle attività da garantire, al personale, secondo una scansione oraria programmata non sovrapponibile o incompatibile con quella dell'asilo nido.

Art. 14

PERSONALE

Il Concessionario provvede alla gestione assicurando il personale educativo, ausiliario e gli addetti alla preparazione e somministrazione dei pasti, sulla base delle norme vigenti in ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale.

Per l'attuazione del servizio, l'aggiudicatario dovrà prevedere la presenza di personale in numero adeguato e col competente profilo professionale ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Tale personale dovrà essere assunto rispettando le retribuzioni previste nel C.C.N.L. di riferimento. All'interno del gruppo degli educatori, dovrà essere individuato un **Coordinatore pedagogico** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente che deve svolgere le sotto elencate funzioni:

- referente per l'Amministrazione comunale;
- responsabile pedagogico e organizzativo, con compiti di definire e realizzare il progetto educativo e organizzare le prestazioni necessarie al suo corretto svolgimento, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre piani di formazione.

Gli **Educatori** dovranno essere in misura minima di 1 educatore ogni 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi, di 1 educatore ogni 8 bambini in età compresa tra i 13 e i 23 mesi e 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

Il gestore dovrà garantire il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 della Legge n. 104/1992 per i quali, anche in collaborazione con i servizi competenti dell'ASL, dovranno essere definiti progetti educativi specifici. In presenza di bambini diversamente abili, il rapporto educatore – bambino deve essere di n. 1 educatore ogni bambino.



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari
AREA SOCIO CULTURALE

Per il **Personale addetto ai servizi generali**, il rapporto personale ausiliario/bambino è di 1 addetto ogni 20. Tale personale dovrà garantire la pulizia e cura generale degli ambienti interni ed esterni, la predisposizione del pasto e collaborare con il personale educativo nella cura e nella sorveglianza dei bambini in una dimensione di trasversalità per il buon andamento del servizio.

Il **Personale addetto alla cucina** dovrà essere individuato mediante affidamento del servizio mensa esterno ai locali dell'asilo nido che non sono dotati della cucina. Tale condizione deve essere esplicitata nell'offerta tecnica. Si precisa che l'affidatario del servizio mensa per il tramite del Concessionario dovrà dimostrare il possesso della qualifica corrispondente ovvero esperienze specifiche in relazione alla conduzione di cucine per comunità infantili e/o la frequenza a specifici corsi di formazione della ditta scelta per il servizio mensa. A tal fine si fa presente, a solo titolo informativo, che nei locali della scuola primaria adiacente l'Asilo Nido, è presente la cucina di proprietà dell'affidatario del servizio mensa scolastica della scuola materna, primaria e secondaria di primo grado del plesso di Olmedo.

La ditta aggiudicatrice dovrà impegnarsi a ridurre al massimo il turnover degli operatori in considerazione del fatto che, la continuità dell'attività svolta dal personale, costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. L'aggiudicatario garantisce inoltre la tempestiva sostituzione delle assenze nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino.

Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario dovrà inviare nota scritta all'ente Concessionario, con l'elenco dettagliato del personale educativo e ausiliario, specificando nello stesso i dati anagrafici e i titoli di studio posseduti tra quelli previsti nella normativa vigente e **l'esperienza professionale di almeno un anno nei servizi di Asilo Nido**, per la stessa qualifica professionale.

In caso di eventuali variazioni, sostituzioni del personale ed incarichi ad educatori di appoggio, il Concessionario si impegna a comunicare al Comune i dati anagrafici e la documentazione relativa ai requisiti previsti. Lo stesso dovrà inoltre presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti, concordandone l'ingresso con l'Ente. Questi ultimi potranno affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori.

Sarà cura del Concessionario inoltre far partecipare a sue spese il personale operante nell'asilo nido alle attività di aggiornamento, da attuarsi annualmente, che assicurino la formazione permanente dello stesso in relazione alle esigenze del servizio, nel rispetto di quanto previsto nell'offerta.

Semestralmente il Concessionario produrrà una relazione sintetica sull'attività svolta relativa al servizio reso.

Art. 15

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il Concessionario è pienamente responsabile ai sensi delle attività richieste dal capitolato. A tal fine ha l'obbligo inderogabile di stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente capitolato. Tale polizza per la responsabilità civile per i danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale del Concessionario nell'espletamento del servizio, dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi. La polizza



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari
AREA SOCIO CULTURALE

dovrà coprire l'intero periodo della concessione così come previsto dall'art. 129 comma 1 del d.lgs. 163/2006.

Il Concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, ad intero carico del Concessionario. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnata nel servizio.

Il Concessionario è tenuto, altresì, a dare attuazione al piano di sicurezza sul lavoro ai sensi di legge, di cui è totalmente responsabile.

Art. 16

ONERI DEL CONCESSIONARIO INERENTI AL SERVIZIO

Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire:

1. l'efficacia e l'efficienza della gestione;
2. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
3. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione e la somministrazione dei pasti;
4. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta concessionaria e dei bambini iscritti ai servizi;
5. le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento e telefono, le cui utenze dovranno essere intestate al Concessionario;
6. nella gestione, anche le seguenti attività: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio;
7. la fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari, compresi quelli già forniti dal Comune di Olmedo e che al termine della concessione del servizio resteranno di proprietà del Comune, senza corresponsione di alcun indennizzo da parte di quest'ultimo;
8. la manutenzione ordinaria relativa ai locali occupati e all'area verde;
9. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc...);
10. la formazione delle graduatorie e tutti gli adempimenti inerenti le iscrizioni agli asili nido;
11. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti e l'avvenuto pagamento della retta di frequenza, inviandone mensilmente copia agli uffici comunali;



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari
AREA SOCIO CULTURALE

12. la gestione e introito delle rette mensili, così come definite in sede di gara;
13. un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra Concessionario e servizi comunali;
14. il pagamento della TARES/TASI;
15. la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
16. l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
17. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato;
18. la copertura assicurativa dell'immobile da incendio, acquisto e revisione degli estintori;
19. le imposte, tasse ed obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 17

ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Sono oneri a carico dell'Amministrazione concedente:

- a. la messa a disposizione dei locali, idonei e arredati, come da apposito inventario, per l'attività del nido d'infanzia. Gli arredi verranno acquistati successivamente l'esito positivo della concessione.
- b. la manutenzione straordinaria della struttura e degli impianti, se questa non sia derivata da colpa del concessionario.

Art. 18

SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

La preparazione e somministrazione dei pasti per gli utenti dell'asilo nido avviene ad opera del Concessionario, all'esterno dei locali dell'asilo, in quanto lo stesso non è dotato dei locali cucina. A tale scopo il concessionario potrà, se voluto, rivolgersi al gestore della mensa scolastica adiacente i locali dell'asilo, collocata presso la scuola primaria. In sede di offerta dovrà essere data chiara indicazione della modalità di approvvigionamento dei pasti (es. distanza km e altre indicazioni necessarie alla valutazione). L'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del Concessionario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche autorizzate dalla ASL. In particolare dovrà essere assicurato l'impiego di prodotti di prima qualità, il più possibile provenienti dal territorio, ed il più largo uso di prodotti biologici. Il Concessionario ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del pediatra di base e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza.

Art. 19

UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Per la gestione del servizio verrà utilizzato l'immobile e le relative aree pertinenziali di proprietà comunale siti in Via Pascoli, idoneo ad ospitare contemporaneamente fino ad un massimo di n. 35 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi per l'attività di Asilo Nido.

Contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di concessione verrà redatto apposito inventario, sottoscritto dalle parti, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, dei mobili, arredi ed



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari
AREA SOCIO CULTURALE

attrezzature eventualmente già esistenti presso la struttura. Gli arredi ed attrezzature esistenti sono concesse in comodato d'uso gratuito.

Per l'utilizzo dell'immobile per finalità diverse da asilo nido, per servizi innovativi aggiuntivi, il Concessionario dovrà acquisire il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale. Rientra tra gli oneri del Concessionario la fornitura di attrezzature e arredi che dovessero risultare necessari oltre quelli già forniti dal Comune di Olmedo. L'immobile e quanto in esso contenuto ed annesso e i beni mobili rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione, pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario. Alla scadenza del contratto di concessione il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il predetto termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Art. 20 PULIZIA

La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi. La pulizia comprenderà quanto si trova all'interno dei locali e all'esterno (giardino), ivi compresi i vetri, le porte, le pareti lavabili.

Art. 21 CONTROLLI E VERIFICHE

L'Ente pubblico procede:

- a. alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal Concessionario;
- b. alla gestione dei rapporti con l'utenza relativamente agli aspetti di competenza comunale (verifica rispetto criteri di accesso e formazione delle graduatorie). A tal fine il Comune, successivamente alla individuazione del Concessionario, provvederà ad elaborare apposito regolamento generale di funzionamento del Nido di Infanzia, ivi incluse le regole e le eventuali priorità di accesso e le indicazioni per la formazione della graduatoria di ammissione, mentre sarà cura del Concessionario provvedere alla elaborazione del regolamento interno della struttura;
- c. all'effettuazione di possibili ispezioni;
- d. alla verifica del percorso di qualità secondo i sistemi di valutazione della qualità dei servizi all'infanzia e presentati nella proposta progettuale;



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari

AREA SOCIO CULTURALE

- e. alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte del Concessionario e all'applicazione del CCNL. Al fine di ciascun semestre ed ogni qualvolta sia richiesto dall'Ente, il Concessionario trasmetterà una relazione a consuntivo dell'attività svolta.

Art. 22

NORME DI SICUREZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D.Lvo 81/08. Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità), oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Art. 23

INADEMPIMENTI

Nel caso di inosservanza da parte dell'impresa concessionaria di obblighi o condizioni contrattuali, il Responsabile dell'Area Socio Culturale inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine che decorrerà dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario. Trascorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto alle applicazioni delle penali convenzionalmente stabilite nel successivo art. 24, il Comune potrà ordinare al Concessionario la sospensione del servizio, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- a. per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al Concessionario;
- b. per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- c. in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del Concessionario. Il Comune di Olmedo, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione: a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del Concessionario; a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del Concessionario.

Art. 24

PENALITÀ

In caso di inosservanza delle prescrizioni derivanti dal contratto, il Concedente si riserva di applicare delle penali la cui misura varierà da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 3.000,00



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari
AREA SOCIO CULTURALE

a seconda della gravità dell'inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto. Verranno considerate oggetto di penale anche:

- l'inosservanza all'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatore/bambino previsti dalle norme vigenti ;
- l'inosservanza degli orari di apertura dei servizi ;
- l'inosservanza del calendario di apertura dei servizi;
- il comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto/sconveniente, o il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato.
- la mancata sostituzione del personale, entro ventiquattro ore, nel caso in cui non sia garantito il rapporto previsto educatore/bambino;
- il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate e del servizio mensa. A tale scopo il Concessionario si assume ogni responsabilità in merito alla scelta dell'erogatore del servizio;
- ogni infrazione delle norme e procedure di sanificazione e igiene degli ambienti, ivi compreso l'utilizzo di prodotti non rispondenti alle normative vigenti o privi di Scheda di Sicurezza prevista in ambito UE;
- il ritardo nell'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria;

Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione mediante posta elettronica certificata; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Art. 25

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Il concessionario si impegna ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto sotto l'esatta osservanza delle norme di legge e regolamenti disciplinanti detti servizi ed a munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative (agibilità, sanitarie e commerciali) necessarie per ottenere l'autorizzazione al funzionamento. Ai sensi dell'art. 40 della L. R. n.° 23/2005 sarà cura del Comune rilasciare apposita autorizzazione al funzionamento.

Art. 26

CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le parti, sarà competente il Foro di Sassari. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27

DEPOSITO CAUZIONALE

La cauzione definitiva a garanzia degli oneri per il mancato o inatteso adempimento delle condizioni contrattuali è determinata in misura pari al 10% del valore presunto della concessione



COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari
AREA SOCIO CULTURALE

pari ad € 30.488,50 e dovrà essere corrisposta mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da parte di compagnie assicurative a ciò autorizzate ai sensi delle leggi vigenti. La cauzione dovrà contenere esplicito impegno del Concessionario a versare la somma stessa alla Tesoreria dell'Ente e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 28

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese concernenti il contratto, ivi incluse tasse e imposte interessanti a qualsiasi titolo saranno a carico del Concessionario.

Art. 29

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, verrà fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria in materia.

Art. 30

TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale della stessa, impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Olmedo, 07.08.2015

Il Responsabile dell'Area Socio Culturale
f.to A.S. Dott.ssa Giuseppina Cadau